

Camera dei Deputati

**Legislatura 17  
ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01088**  
presentata da **SERRA MANUELA** il **05/11/2013** nella seduta numero **134**

Stato iter : **IN CORSO**

<b>COFIRMATARIO</b>	<b>GRUPPO</b>	<b>DATA FIRMA</b>
MONTEVECCHI MICHELA	MOVIMENTO 5 STELLE	05/11/2013
MOLINARI FRANCESCO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/11/2013
BOCCHINO FABRIZIO	MOVIMENTO 5 STELLE	05/11/2013
GAETTI LUIGI	MOVIMENTO 5 STELLE	05/11/2013

Ministero destinatario :

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

Attuale Delegato a rispondere :

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** , data delega  
**05/11/2013**

**TESTO ATTO**

**Atto Senato**

**Interrogazione a risposta scritta 4-01088**

presentata da

**MANUELA SERRA**

**martedì 5 novembre 2013, seduta n.134**

SERRA, MONTEVECCHI, MOLINARI, BOCCHINO, GAETTI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha innovato la figura del ricercatore universitario sostituendo al ruolo del ricercatore a tempo indeterminato (RTI) quello del ricercatore a tempo determinato (RTD); in particolare l'articolo 24, comma 3, ha previsto due distinte tipologie di RTD: 1) contratti di durata triennale prorogabili per soli 2 anni, per una sola volta; 2) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui sopra, ovvero, per almeno 3 anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca o di borse post-dottorato;

le procedure pubbliche di selezione per l'attribuzione di tali contratti di ricercatore a tempo determinato sono regolate da regolamenti dei singoli atenei nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione della Comunità europea n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei criteri indicati al comma 2 dell'articolo 24 citato;

l'università telematica "Niccolò Cusano" di Roma ha adottato con decreto rettorale del 5 aprile 2013, n. 555, il regolamento per la disciplina delle modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato; il regolamento prevede che la commissione esaminatrice sia composta da 4 membri anziché 3, come invece ordinariamente avviene, in forza dell'articolo 5, comma 2, per cui la stessa commissione è integrata da 2, non meglio definiti, «esperti», designati dal presidente del consiglio di amministrazione, organo peraltro deputato alla gestione amministrativa e non certo didattica dell'ateneo;

inoltre lo stesso comma prevede che della commissione possa far parte anche un docente ordinario o associato appartenente ad un settore disciplinare solo «affine» a quello messo a concorso, al contrario di quanto previsto nei regolamenti in materia di tutti gli atenei italiani per i quali le commissioni sono sempre composte da 3 docenti del medesimo settore scientifico disciplinare posto a concorso;

infine l'articolo 7, comma 6, del regolamento rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, ai principi sanciti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in tema di svolgimento dei pubblici concorsi;

da ultimo, lo stesso ateneo telematico ha bandito una selezione per l'attribuzione di un posto di ricercatore a tempo determinato per il settore scientifico di Diritto pubblico comparato-IUS/21, quale pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4<sup>a</sup> Serie "Concorsi ed esami" del 12 aprile 2013, n. 29, e sul sito web dell'ateneo;

nel bando, in violazione dei principi sanciti nel regolamento per lo svolgimento dei concorsi pubblici, a cui rinvia il regolamento d'ateneo, non si prevede l'efficacia della data di spedizione della domanda di partecipazione quale comprovata dall'ufficio postale accettante (articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica), posto che neppure è prevista la possibilità del solo invio a mezzo

posta elettronica certificata, di fatto così limitando l'ambito dei potenziali candidati ed anche in ragione del fatto che si prevede l'invio della domanda entro soli 15 giorni, anziché 30 come previsto dal regolamento governativo, dalla pubblicazione del bando;

inoltre, con decreto del rettore del 10 settembre 2013, n. 662, pubblicato sul sito web dell'ateneo, si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del bando in questione per l'attribuzione del posto di ricercatore a tempo determinato con la partecipazione di un solo docente ordinario del settore scientifico messo a concorso Diritto pubblico comparato-IUS/21 (professor Angelo Rinella), mentre i restanti 3 componenti risultano un docente associato di diritto tributario, quale «settore affine» (professor Pietro Selicato), nonché due «esperti» che in alcun modo sono docenti professori universitari nel settore scientifico messo a concorso: uno risulta docente a contratto non strutturato presso la stessa università "Niccolò Cusano" in Psicologia generale (dottoressa Nicoletta Vegni), mentre l'altro risulta essere docente ordinario di Economia aziendale, nonché rettore, presso il medesimo ateneo (professor Fabio Fortuna);

di fatto, a parere degli interroganti, la commissione esaminatrice ha provveduto ad espletare le operazioni di valutazione dei candidati con la partecipazione minoritaria di un solo docente universitario del settore scientifico-disciplinare posto a concorso (Diritto pubblico comparato), il che mina pacificamente la corretta attività di giudizio comparativo dei candidati, non potendosi in alcun modo ritenere conforme allo spirito della legge n. 240 del 2010 la configurazione di commissioni composte da soggetti che non svolgono attività di docenza nel settore scientifico posto a concorso per l'attribuzione dell'incarico di ricercatore e financo in aree scientifiche del tutto diverse (psicologia ed economia);

ancora, in sede di pubblicazione dei risultati della valutazione comparativa, in violazione del principio di pubblicità degli atti che presiede a tali procedure, non solo non si è provveduto alla pubblicazione dei criteri di valutazione dei candidati, né tantomeno all'ostensione dei relativi curricula, ma in sede di esito finale è stato pubblicato sul sito web un avviso contenente i soli punteggi attribuiti agli unici 2 candidati presenti alla prova di discussione dei titoli, senza alcuna pubblicazione degli integrali verbali di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della discussione, come, di fatto, avviene da parte di tutti gli atenei;

peraltro non risulta agli interroganti alcuna dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interesse dei commissari valutatori, mentre il soggetto vincitore risulta essere un docente a contratto presso la stessa università "Niccolò Cusano" che svolge attività didattica e seminariale presso la cattedra del professore ordinario del settore scientifico posto a concorso, membro della commissione esaminatrice, e ben 2 docenti della commissione operano presso lo stesso ateneo;

a giudizio degli interroganti si configura la pubblicazione di un bando per ricercatore a tempo determinato e una relativa procedura concorsuale con evidenti violazioni dei principi basilari che presiedono alle stesse valutazioni in termini di pubblicità e di composizione della commissione esaminatrice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'università telematica "Niccolò Cusano" di Roma affinché venga rettificato il regolamento per l'attribuzione di posti di ricercatori a tempo determinato dove acconsente alla formazione di commissioni giudicatrici composte da soggetti estranei all'ambito scientifico messo a concorso e vieppiù nominati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, nonché non garantisce adeguata pubblicità agli atti della procedura;

se intenda inoltre attivarsi presso l'università, affinché si proceda all'annullamento della procedura di valutazione comparativa indicata, viziata nel bando e negli atti concorsuali, anche in forza dello stesso regolamento d'ateneo;

se intenda assumere iniziative normative o adottare, ove ne ricorrano i presupposti, una circolare esplicativa al fine di garantire il pieno rispetto dei criteri di pubblicità e di composizione delle commissioni esaminatrici, nonché assicurare i principi di massima partecipazione dei potenziali candidati alle procedure, anche in forza del regolamento per lo svolgimento dei pubblici concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, per le procedure di valutazione comparativa al fine dell'attribuzione di posti di ricercatore universitario a tempo determinato negli atenei italiani.

(4-01088)